



C'è una differenza essenziale tra la pensione d'invalidità e l'assegno di accompagnamento, entrambi riconosciuti a quanti abbiano un'invalidità riconosciuta del 100%. Per avere diritto all'assegno di accompagnamento non è richiesto alcun requisito economico, mentre per la pensione d'invalidità sì.

CHE COS'È. L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

A CHI SPETTA. L'indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

REQUISITI. Per ottenere l'indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;

impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;

cittadinanza italiana;

per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;

per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;

residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età**.

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l'obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:

siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;

percepiscano un'analogia indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

LA DOMANDA. Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo, finalizzato all'accertamento sanitario della inabilità.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

direttamente da sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;

tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

QUANDO SPETTA. Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

QUANTO SPETTA. L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2016 l'importo era pari a **512,34 euro mensili**.

(Fare sempre riferimento al sito dell' [INPS](https://www.inps.it/): <https://www.inps.it/>)